

**STATUTO**  
PER LA FEDERAZIONE  
DELLE  
**CONFRATERNITE DI MISERICORDIA**



**REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE**

VIAREGGIO

TIPO-LIT. DELL'ANCORA V. GUERRAZZI

1904

**STATUTO**

## **TITOLO I.**

### **Istituzione e scopo della Federazione. Sua sede e suo patrimonio**

Art. 1. - E' istituita una Federazione fra le Confraternite, Associazioni o Compagnie di Misericordia, la quale dev'essere un'opera di coordinamento e un istituto di arbitraggio e di tutela morale fra le diverse Istituzioni che portano questo titolo ed hanno fra loro perfetta comunanza nello spirito e nel fine religioso e sociale.

Art. 2. - La Federazione ha inoltre lo scopo di ravvivare e conservare lo spirito delle pie Istituzioni e conciliarlo coi nuovi metodi di azione caritativa, ed ha pure quello di diffondere e moltiplicare le Istituzioni medesime, per l'amore dei principii tradizionali e per il bene dell'umanità.

Art. 3. - La sede della Federazione è fissata nella città di Firenze presso l'Arciconfraternita della Misericordia; solo quando le circostanze lo richiedessero, ed unicamente per deliberazione del Consiglio federale presa a maggioranza assoluta di voti, essa potrà essere trasportata altrove.

Art. 4. - Il patrimonio della Federazione sarà costituito:

- a) dalle quote di concorso degli enti confederati;
- b) dalle offerte delle pie persone;
- c) dalle donazioni e dai lasciti per ultima volontà.

Art. 5. - Le quote di concorso delle singole associazioni saranno stabilite a tassa graduale non minore di L. 5 - nè maggiore di L. 50. La classazione sarà fatta dal Magistrato federale in base allo stato economico delle associazioni confederate.

## **TITOLO II.**

### **Rappresentanza funzionamento della Federazione**

Art. 6. - L'organizzazione e l'andamento pratico dell'opera federativa, verranno regolati da un Consiglio federale costituito dai rappresentanti di tutte le Associazioni confederate.

Art. 7. - Ogni Associazione sarà rappresentata nel Consiglio da un suo speciale delegato a nomina del corpo rispettivo competente, che durerà in carica due anni, e potrà essere rieletto.

Ogni Consigliere dovrà avere 25 anni compiuti, appartenere ad una Confraternita federata e non potrà rappresentare contemporaneamente più di una Confraternita.

Art. 8. - Ogni Associazione che vuol far parte della Federazione deve presentare copia della relative deliberazione, e di quella colla quale viene eletto il Confratello incaricato di rappresentarla nel Consiglio federale.

Art. 9. - Saranno di competenza del Consiglio federale le questioni più gravi e più vitali che riguardano l'integrità e l'indirizzo delle Istituzioni, e quelle che si riferiscono alla difesa della loro entità giuridica, e della loro vita morale di fronte ai poteri civili.

Art. 10. - Sono di spettanza del Consiglio l'approvazione dei bilanci e tutti gli atti di indole amministrativa che recano aumento o diminuzione al patrimonio federativo.

Art. 11. - Il Consiglio dovrà nominare nel suo seno un Presidente due Vice-Presidenti, e otto Assessori i quali costituiscono il Magistrato federale.

Nomina pure ogni anno due Revisori dei conti.

Art. 12. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e gli otto Assessori durano in ufficio due anni, e tutti sono rieleggibili.

Art. 13. - Tanto il Presidente quanto, gli altri membri del Magistrato s' intendono decaduti d'ufficio quando in essi venisse meno la qualità di rappresentanti per parte delle singole Istituzioni che ad essi conferirono il mandato.

Art. 14. - Il Consiglio nomina pure un Avvocato ed un Medico consultori, un Segretario, un Contabile e un Tesoriere, che sono i funzionari o ufficiali della Federazione.

Tutti questi annualmente sono soggetti a conferma.

L'ufficio di Presidenza ha facoltà di eleggere uno o più Vice-Segretari, quando ne riconosce la necessità.

Art. 15. - Le adunanze del Consiglio hanno luogo presso la sede della Federazione, in via ordinaria due volte all' anno, la prima nel mese di maggio e la seconda nel mese di settembre; e in via straordinaria quando il Presidents creda opportuno di convocarle, o quando ciò venga richiesto con motivata domanda sottoscritta da almeno dieci Consiglieri.

Art. 18. - I funzionari possono essere scelti fuori dal corpo dei rappresentanti, ma debbono avere la qualità di Fratelli di Misericordia; oppure, se ascritti ad altra Associazione confederale, essere dimoranti o residenti nel luogo ove ha sede la Federazione.

Art. 17. Le adunanze del Consiglio sono valide, in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei rappresentanti; in seconda convocazione quando ne sia presente almeno un quinto.

Art. 18. - Quando si tratta di revisione o di riforma totale o parziale del presente Statuto, ne saranno anteriormente avvertite tutte le Confraternite che compongono la Federazione almeno quindici giorni avanti, acciocché le competenti autorità di ciascuna di esse possano presentare al corpo federale le loro osservazioni, col mezzo del rispettivo, rappresentante.

Per la validità di tali deliberazioni sarà necessaria la presenza di due terzi almeno dei rappresentanti.

Art. 19. - Ogni deliberazione del Consiglio sarà valida quando avrà ottenuto l'assoluta maggioranza dei voti.

Art. 20. - Avrà luogo ogni anno una festa federale nel giorno della Chiesa consacrato al Nome di Maria, nel luogo di residenza del Magistrato federale.

Art. 21. - Le Associazioni confederate avranno la facoltà di porre ad ornamento del loro stemma il motto *Concordes in charitate*.

### TITOLO III.

#### **Del Magistrato Federale**

Art. 22. - Il Magistrato è la deputazione esecutiva del Consiglio federale, veglia alla esecuzione pratica dello Statuto, alla osservanza dei patti federativi e al disbrigo di tutti gli affari d'indole morale, giuridica e amministrativa, salvo quelli che spettano esclusivamente al Consiglio in conformità degli articoli 9 e 10.

Art. 23. - A richiesta degli enti confederati, ad essi procura i consigli opportuni per tutto ciò che riguarda il loro sviluppo ed incremento, la loro buona amministrazione e il loro prestigio morale e i loro rapporti reciproci colle Confraternite confederate.

Art. 24. - Delibera in via di arbitraggio su tutte le controversie che possano sorgere fra le diverse Istituzioni confederate o tra gli ascritti alle Istituzioni medesime e le loro rappresentanze statutarie.

Art. 25. - E' facoltativo per le singole Associazioni l'attenersi nelle varie contingenze alle norme dettate dal Magistrato federale in conformità dell'articolo 23; però nelle sentenze arbitrate il giudizio del Magistrato dev'esser sacro ed inappellabile per gli enti confederati, che saranno tenuti ad eseguirlo.

Art. 28. - Il Magistrato procura di ottenere a favore degli enti confederati dalle autorità ecclesiastiche e civili, tutti i privilegii, le concessioni e gli aiuti che possono eccitare a favor loro la pietà e la fiducia dei cittadini e giovare al loro incremento e alla loro dignità.

Art. 27. - Studia col mezzo dei suoi componenti o, quando sia necessario, con l'opera del Consultatore legale, i quesiti d'ordine giuridico e amministrativo che gli vengono presentati, ed invia alle singole Istituzioni i consigli e i giudizi opportuni.

Art. 28. - Coadiuvava le Associazioni confederate in ogni evento e in qualsiasi modo, a seconda delle proprie competenze e possibilità.

Art. 29. - Amministra i fondi patrimoniali e cura la esazione dei redditi del pio istituto, prepara i bilanci e tutti gli altri lavori che debbono formare argomento delle deliberazioni consiliari sì ordinarie che straordinarie.

Art. 30. - Le adunanze del Magistrato son valide quando siano presenti numero sette membri compreso il Presidente.

Per la legalità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di voti.

### TITOLO IV.

#### **Dell' Ufficio di Presidenza**

Art. 31. - L' Ufficio di presidenza è formato dal Presidente e dai due Vice-Presidenti.

Art. 32. - Il Presidente è il capo della Federazione e la rappresenta in giudizio; convoca e presiede le adunanze del Consiglio e del Magistrato, firma le corrispondenze d'ufficio e i documenti amministrativi e dirige l'andamento generale della pia Istituzione.

Art. 33. - Procura ai singoli Istituti quelle informazioni di fatto, notizie o interpretazioni, le quali per loro natura non richiedono l'opera del Consiglio o del Magistrato.

Art. 34. - A richiesta delle Associazioni o anche di semplici Comitati o persone ragguardevoli promotrici, potrà recarsi nei luoghi ove la sua parola e l'opera sua possano essere di eccitamento e di consiglio e procura per tal guisa il diffondersi delle pie Istituzioni.

Art. 35. - Il Presidente della Federazione che debba intervenire per ragioni d'ufficio alle adunanze dei corpi direttivi nelle sedi delle Istituzioni confederate, o i membri del Magistrato che lo rappresentino, vi saranno trattati in modo onorevole in conformità del loro grado.

Art. 36. - I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni statutarie e lo rappresentano in caso di eventuale sua assenza.

## **TITOLO V. Dei Funzionari**

*(Avvocato Consultore, Medico Consultore, Segretario, Contabile e Tesoriere).*

Art. 37. - L'Avvocato ed il Medico consultori hanno l'incarico di assistere la Presidenza e il Magistrato federale in tutti gli affari, legali, igienici e sanitari, riguardanti l'interesse degli enti confederati.

Art. 38. - L'Ufficio dell'Avvocato e del Medico è gratuito. A riguardo del Consultore legale, ed a seconda dei risultati del bilancio, potrà al medesimo essere concessa annualmente una gratificazione per le consultazioni ordinarie.

Ove si tratti di contraversie di eccezionale importanza, e di mansioni o vacanze speciali, l'onorario a lui dovuto come il rimborso delle spese occorrenti, saranno a carico degli enti confederati per i quali agisce.

Art. 39. - I Consultori, legale e medico, intervengono con voto consultivo alle adunanze del Magistrato e del Consiglio, quando non siano nel numero dei rappresentanti.

Art. 40. - Il Segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio e del Magistrato, tiene la corrispondenza e custodisce gli atti nel protocollo di ufficio.

Art. 41. - Il Contabile custodisce i libri ed i registri dell'amministrazione, compila i mandati di entrata e di uscita ed ha l'incarico di quanto in pratica si riferisce all'azienda economica del pio Istituto.

Art. 42. - Il Tesoriere custodisce i valori ed il contante di cassa, esige in conformità, dei mandati regolarmente firmati le rendite della pia Istituzione, ed eseguisce i relativi pagamenti.

Art. 43. - Andando in vigore il presente Statuto le attribuzioni e le mansioni dei singoli Funzionari saranno regolate da un'apposito regolamento.

## **TITOLO VI. Obblighi e vantaggi**

Art. 44. - I rapporti che le associazioni confederate hanno fra loro e con la Federazione alla quale aderiscono, debbono essere ispirati alla purezza ed alla elevatezza del sentimento cattolico, avendo per unico fine il loro incremento perenne, l'osservanza dei comuni doveri e la tutela dei comuni diritti.

Art. 45. - Gli enti che aderiscono all'opera federativa sono tenuti alla perfetta osservanza dello Statuto federale, il quale però non conterrà giammai disposizione alcuna che possa ledere l'autonomia dei singoli enti confederati.

Art. 46. - E' consigliabile che gli enti confederati prima di adire ai tribunali invocino il parere del Magistrato federale.

Art. 47. - I Fratelli di Misericordia potranno prender parte presso un'Associazione confederata agli atti di pietà religiosa e di carità propria dell'istituzione, assoggettandosi però alle regole delle Confraternite ove si compiono. Godranno eguali diritti di assistenza in qualsiasi circostanza della vita, quando trovino in sede di Confraternita confederata. In caso di morte avranno diritto al trasporto funebre ed alla associazione del cadavere, senza pagamento di tasse né rimborso di spese.

Art. 48. - Quando il defunto ricoprisse una carica nella Confraternita cui appartiene, l'Associazione federata gli renderà nel trasporto quegli onori che renderebbe al medesimo se ricoprisse quella carica od una affine nella stessa Confraternita che eseguisce il trasporto.

Art. 49. - Le donne ascritte come consorelle ad una Confraternita od Associazione di Misericordia, avranno pur esse gratuitamente diritto agli uffici di carità a loro speciali sì in vita che in caso di morte; semprechè la necessità ne ricorra in sede di Confraternita, cui il proprio Statuto consenta l'iscrizione delle donne, ed osservato il trattamento identico da questo fatto alle proprie consorelle.

Art. 50. - Sono eccettuati parimente dal diritto federativo, gli eventuali diritti dei Confrati a percepire sussidi, Questi soltanto potranno essere anticipati in qualche circostanza eccezionale, previo il consenso ottenuto per lettera o per telegramma dalla Confraternita di origine.

Art. 51. - I Confratelli di Associazione di Misericordia legate coi vincoli della Federazione, saranno provveduti di una tessera di riconoscimento, che verrà distribuita dal Magistrato federale a chi ne farà richiesta.

Art. 52. - Le Istituzioni confederate manderanno annualmente alla Presidenza della Federazione un sommario del loro bilancio consuntivo, oltre l'elenco nominativo degli ascritti colla indicazione del loro grado, procurando successivamente di essere sollecite a rendere note le variazioni che fossero avvenute. Manderanno pure semestralmente una statistica dei servizi prestati, con la relazione dei fatti di maggiore rilievo che possano offrire esempio di atti di ammirazione e di carità.

Art. 53. - I documenti mandati alla Presidenza della Federazione serviranno alla compilazione di un Bollettino semestrale che sarà pubblicato a cura del Magistrato Federale, nel quale saranno inseriti i resoconti del Magistrato stesso, del Consiglio federale e dei Congressi oltre tutte quelle notizie che si crederà utile di comunicare e rendere di pubblica ragione per mezzo della stampa, onde ottenere lo scopo di rialzare e conservare lo spirito delle pie Istituzioni e moltiplicare le medesime per il bene della umanità.

Art. 54. - Ogni avanzo che si verifichi sul retratto di queste Associazioni, prelevate spese di stampa, andrà beneficio dell'ente federativo.

Il Bollettino verrà trasmesso gratuitamente a tutte quante le Associazioni federate, ed i singoli Presidenti e Magistrati avranno cura di trovare tra i Fratelli delle loro Confraternite, il maggior numero di associati, onde provvedere ai mezzi occorrenti per tale pubblicazione.

Art. 55. - Le Associazioni confederate le quali non adempiranno agli obblighi assunti in conformità del presente Statuto s'intenderanno dopo il termine di un anno, decadute dai loro diritti e radiate dalla Federazione. Tali radiazioni saranno pubblicate nel prossimo Bollettino.

**Il presente Statuto è stato discusso ed approvato nel 2° Congresso delle Confraternite toscane di Misericordia tenuto in Firenze nei giorni 27 e 28 maggio 1900.**

## REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE

Art. 1.- Le adunanze *ordinarie* del Consiglio avranno luogo due volte all' anno, e cioè in maggio alla sede della Federazione, e in settembre nel luogo dove si fa la festa federale.

Le *straordinarie* saranno tenute di regola alla sede della Federazione.

Art. 2. - Le adunanze del Magistrato si terranno ordinariamente quattro volte all' anno, e cioè in marzo, giugno, settembre e dicembre, alla sede della Federazione.

Art. 3. - Il giorno e l'ora dell'adunanza saranno notificati almeno quattro giorni prima, salvo il disposto dell'art. 18 dello Statuto, e direttamente alla persona.

Art. 4. - Gli argomenti da trattarsi saranno indicati sull'avviso di convocazione e, nelle adunanze generali del Consiglio, non sarà assolutamente permesso di trattare argomenti che non siano all'ordine del giorno stabilito dal Magistrato.

Art. 5. - Sulla proposta del Presidente, o sulla richiesta di un Consigliere, appoggiata almeno da tre rappresentanti, il Consiglio potrà deliberare d'invertire nella discussione gli affari portati all'ordine del giorno.

Art. 6. - Ogni Consigliere non potrà rappresentare più di una Confraternita, e dovrà essere provvisto di un atto che accerti la sua delega a rappresentare l'istituzione che l'ha mandato.

Art. 7. - Qualora un rappresentante che faccia parte del Magistrato federale non potesse intervenire personalmente a un'adunanza del Consiglio, potrà, col consenso della Confraternita da esso rappresentata, inviare o delegare uno che ne faccia le veci; ma in tal caso sarà considerato come semplice Consigliere e non come Assessore, perchè questo ufficio è inerente alla persona e non alla Confraternita dalla quale è mandato.

Art. 8. - Salvo il disposto dell'art. 10 di questo Regolamento, sarà permesso agli ascritti di Confraternite aggregate, ancorchè non siano rappresentanti, di assistere alle adunanze del Consiglio federale in luogo speciale a ciò destinato, ma essi dovranno stare in silenzio, senza dar segni di approvazione o di disapprovazione, ne potranno prender parte attiva alle discussioni, e molto meno rendere il voto.

Art. 9. - Faranno eccezione, quanto al voto consultivo, sia nelle adunanze del Consiglio, sia in quello del Magistrato, i Consultori legali e medici, a norma dell'art. 30 dello statuto.

Art. 10. - Saranno segrete le adunanze del Consiglio quando siano in discussione argomenti personali, o quando, con deliberazione motivata, sia stato stabilito altrimenti dal Magistrato federale.

Le elezioni delle cariche di cui agli art. 11 e 14 dello Statuto avranno luogo in seduta pubblica.

Art. 11. - Le adunanze saranno presiedute dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti. Ai suoi lati staranno i componenti il Magistrato, secondo il loro ordine di precedenza.

Art. 12. - Il Presidente chiamerà gli affari secondo la iscrizione sull'ordine del giorno, concederà la facoltà di parlare, riassumerà la discussione, ponerà i termini delle questioni, inviterà il Consiglio a deliberare e proclamerà il risultato delle deliberazioni.

Art. 13. - Il Presidente sarà assistito dal Segretario incaricato di redigere il verbale e leggere i documenti riguardanti le proposte.

Mancando il Segretario e il Vice-segretario, il Presidente potrà incaricare di quest'ufficio il rappresentante che ritenga più idoneo, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 14. - L'adunanza sarà aperta con la recita dell'*Actiones nostras* appena i Consiglieri presenti siano in numero legale, secondo gli art. 17 e 30 dello Statuto; al quale oggetto si dovrà prima di tutto procedere dal Segretario all'appello nominale; Trascorsa una mezz'ora da quella stabilita, se mancherà il numero legale, il Presidente dichiarerà che l'adunanza non ha luogo, e ne sarà fatto constare nel processo verbale, ove saranno registrati i nomi dei presenti e delle Confraternite da essi rappresentate, quelli degli assenti, e le giustificazioni che saranno state presentate.

Art. 15 - Qualora tra gli adunati vi fosse un sacerdote, sarà di sua spettanza la recita delle orazioni di apertura e di chiusura.

Art. 16. - Aperta la seduta si procederà alla lettura del processo verbale della passata adunanza, quando ciò non sia già stato fatto seduta stante.

Il processo verbale s'intenderà approvato quando non incontri osservazioni o reclami. Potrà essere modificato quando qualcuno dei presenti lo richieda e la maggioranza vi aderisca.

Art. 17. - Quando il processo verbale del Consiglio non possa leggersi in fine di seduta, il Presidente potrà proporre d'incaricare il Magistrato della suddetta approvazione nella sua più vicina adunanza.

Art. 18. - I processi verbali delle deliberazioni saranno firmati soltanto dal Presidente, dall'Assessore maggiore di grado e dal Segretario.

Art. 19. - Nessun Consigliere potrà prender la parola prima di averla ottenuta dal Presidente, il quale l'accorderà secondo l'ordine delle domande.

Art. 20. - Nessuno potrà parlare più di due volte sulla medesima questione, tranne il relatore, l'autore della proposta, e i membri del Magistrato.

Art. 21. - Peraltro dovrà sempre esser concessa la parola quando il Consigliere la chieda sulla posizione della questione, o per un richiamo allo Statuto o ai Regolamenti, o per rispondere ad un fatto personale.

E' fatto personale quello che si riferisce alla persona di un consigliere, e non mai tutto ciò che si riferisce alle opinioni da esso esposte.

Art. 22. - Avranno la precedenza sulla questione principale, e ne sospenderanno la discussione, i richiami all'ordine del giorno, all'applicazione dello Statuto o del Regolamento, e le questioni di priorità.

Art. 23. - La questione pregiudiziale, la questione sospensiva e gli emendamenti saranno posti ai voti prima della questione principale; i sottoemendamenti prima degli emendamenti; l'ordine del giorno puro e semplice prima dell'ordine del giorno motivato.

Art. 24. - Gli emendamenti e le proposte dovranno essere formulati in scritto e presentati al Presidente. L' autore dell'emendamento o della proposta, avrà diritto di svolgerli; dopodichè il Presidente domanderà se tre Consiglieri l'appoggiano. In caso affermativo si aprirà la discussione intorno all'emendamento o proposta; in caso negativo l'emendamento, o la proposta, s'intenderà rigettata.

Art. 25. - Nessun oratore potrà essere interrotto, se non per un richiamo allo Statuto o ai Regolamenti. Se si allontanerà dalla questione il Presidente ve lo richiamerà. Se richiamato per due volte continuerà ad allontanarsene, il Presidente inviterà il Consiglio a deliberare se la parola debba essergli mantenuta; ed il Consiglio delibererà per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 26. - Qualora l'assemblea diventasse tumultuosa né valessero i richiami del Presidente a ristabilire l'ordine, egli si cuoprirà il capo e la seduta rimarrà sospesa. La sospensione non potrà durare più d'un ora. Ripresa la seduta e continuando il disordine egli la scioglierà.

Art. 27. - Il Presidente potrà nelle adunanze pubbliche, dopo di aver dato gli opportuni avvertimenti, decretare che si ritiri dal luogo riservato ai Confratelli di cui all'art. 8, chiunque sia cause di disordine. Qualora non sia dato conoscere la persona o persone, che sono cause del disordine, il Presidente potrà fare sgombrare il luogo suddetto.

Art. 28. - Le deliberazioni dovranno esser motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli argomenti discussi. Esse dovranno far menzione delle dichiarazioni e riserve con le quali taluno degli adunati abbia inteso di spiegare o giustificare il proprio voto.

Art. 29. - A norma dell'art. 30 dello Statuto per la legalità delle deliberazioni occorrerà la maggioranza assoluta dei voti.

Gli astenuti; le schede bianche e le non leggibili si computeranno all'unico effetto di determinare il numero legale dei votanti.

Art. 30. - Nelle sedute del Magistrato le votazioni si faranno per appello nominale, in quelle del Consiglio per alzata e seduta, salvo il caso che venga richiesto l'appello nominale dal Presidente, o da un Consigliere con l'adesione di altri tre. Quelle poi riguardanti persone dovranno esser fatte a scrutinio segreto.

In questo caso il presidente prima di proclamare l'esito della votazione lo verificherà con l'assistenza di due Consiglieri.

Art. 31. - Prima che sia proclamato l'esito di una votazione per alzata e seduta, se un Consigliere ne faccia richiesta, dovrà procedersi alla controprova.

Art. 32. - Nelle votazioni a scrutinio per schede, se dopo la seconda votazione nessuno dei candidati avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procederà al ballottaggio fra i due che riportarono maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 33. - Dandosi il caso che in una votazione segreta il numero dei voti sia minore di quello dei votanti, i voti mancanti si considereranno come di Confratelli che si astenero dal voto. Se al contrario il numero dei voti risulterà superiore al numero dei congregati che votarono, sarà obbligatoria una seconda votazione qualora dal calcolare tutti i voti superflui come positivi, al calcolarli come negativi, ne derivi un diverso esito nella votazione.

Art. 34. - Allorquando nelle sedute del Consiglio il Presidente avrà terminato la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno, potranno gli adunati fare quelle

proposte che crederanno di vantaggio per la Federazione, le quali però passeranno all'ordine del giorno di un'altra seduta oppure alla prima adunanza del Magistrato se saranno di competenza del medesimo.

Il Presidente potrà peraltro non tenere alcun conto di quelle proposte che non siano appoggiate da almeno cinque rappresentanti.

Art. 35. - Terminate la trattazione degli affari il Presidente dichiarerà sciolta la seduta, previa la recite del salmo *De profundis*.

**Il presente Regolamento è stato discusso ed approvato dal Magistrato federale nelle adunanze dell'8 marzo e 4 agosto 1904.**

